

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona, da una parte, e l'Impresa SIGEO DRILLING SRL (nel seguito indicata come "Impresa"), con sede e domicilio fiscale in Via Umberto, 110 – 95015 Linguaglossa (CT), P.I. e C.F. 043537408737, in persona del Sig. Carmelo Giovanni Settineri, in qualità di Amministratore Unico, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, le indagini geofisiche per l'individuazione di eventuali rifiuti contenenti tricloroetilene e cromo all'interno del C.R. ENEA Trisaia, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Capitolato speciale di appalto ed. Maggio 2022;

Ed altresì dei seguenti documenti:

- Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

- Patto di integrità;

- Offerta economica dell'Impresa

documenti tutti che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti o che fossero emanate durante il corso dei lavori in materia d'esecuzione di lavori pubblici, di sicurezza ed igiene, di lavoro e, in generale, in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.

Nel corso dell'appalto l'Impresa adotterà tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari, procedendo anche alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie o utili per la migliore riuscita delle opere, in conseguenza di circostanze locali che si evidenziassero al momento dell'esecuzione.

L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente in ENEA, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.

ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto sarà eseguito con sistema "a corpo".

L'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto è di euro (.....) - IVA esclusa - al netto, del ribasso del% (.....) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta.

Gli importi di cui sopra non vincolano il risultato finale della liquidazione dei lavori oggetto del presente appalto ed hanno un valore ai soli effetti fiscali, restando salva la facoltà dell'ENEA di apportare modifiche, variazioni,

aggiunte o detrazioni ai progetti ed ai lavori, nei limiti e nei casi stabiliti all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 4 – DIRETTORE LAVORI DELL'ENEA - DIRETTORE DI CANTIERE DELL'IMPRESA

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto è istituito un Ufficio della Direzione dei Lavori, nominato dall'ENEA su proposta del RUP ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, secondo le indicazioni contenute all'art. 13 del D.M. n. 49/2018.

Inoltre, il Direttore dei lavori provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa e del subappaltatore secondo le modalità definite dall'art. 7 del D.M. n. 49/2018.

Il Direttore dei lavori è l'ing. Giambattista La Battaglia.

L'Assistente ai lavori è il p.i. Pasquale Magno.

Per conseguire i fini previsti dal contratto, l'Impresa designerà il Direttore di Cantiere, nella persona di tecnico abilitato all'esercizio della professione secondo i limiti di legge che l'appalto comporta.

Spetta al Direttore di Cantiere l'organizzazione del lavoro nel senso più ampio, per il rispetto delle norme contrattuali e dei disposti di legge, con particolare riguardo a quelli della sicurezza del lavoro.

Il Direttore di Cantiere, inoltre, si adegnerà, alle disposizioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori con ordini di servizio, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni sulla sicurezza; per tale motivo egli si recherà quotidianamente in cantiere ed assumerà le suddette disposizioni e tutte le altre che gli verranno comunicate.

ART. 5 – CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI – RECESSO -

PENALI

La consegna dei lavori sarà effettuata con relativo verbale di inizio dei lavori.

Si procederà alla consegna dei lavori appena noti i risultati di gara, prima che venga materialmente stipulato il contratto o che esso sia stato regolarmente approvato.

Il contratto avrà durata di 30 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, con facoltà di risoluzione o recesso da parte dell'ENEA secondo le modalità previste dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di ritardi, saranno applicate le penali secondo quanto previsto all'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto edizione maggio 2022, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il tardivo avvio dell'esecuzione, qualora sia imputabile all'Impresa, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento e opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L n. 76/2020.

ART. 6 - PAGAMENTI E TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà calcolato l'importo dell'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, oltre IVA. Tale anticipazione sarà corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione erogata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro Ricerche Trisaia (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: 1EN7SE
	Tale CUU dovrà essere inserito dall'Impresa in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'Impresa della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.
	La fattura dovrà altresì riportare il seguente riferimento: codice interno ENEA del contratto, unità operativa, numero di impegno.
	L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello "split payment" . I pagamenti potranno essere effettuati solo dopo l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 7.
	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai

sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n° 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Matera della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta Legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge.

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

Il codice CIG è il seguente: **9237996B74**

ART. 7 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita "garanzia

	definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell’art. 103 del
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo di euro (.....) nei modi
	stabiliti all’art. 93, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
	La garanzia cessa di avere effetto dopo l’emissione del certificato di
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art.
	103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
	La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data del verbale di consegna
	dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi
	dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
	certificato. La polizza deve prevedere l’estensione della copertura di oltre
	12 mesi del termine contrattuale.
	La polizza deve prevedere altresì la clausola espressa che la renda efficace
	per l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
	da parte dell’Impresa.
	<u>ART. 8 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI</u>
	Si applica, nei casi previsti dalla norma, l’art. 106, comma 1 lettera a) del
	D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. secondo le modalità indicate nell’art 19 del
	Capitolato speciale di appalto Ed. Maggio 2022.
	<u>ART. 9 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO</u>
	<u>FINALE</u>
	Il certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciato dal Direttore dei Lavori,
	secondo le modalità indicate all’art. 12 del D.M. n. 49/2018.
	Il conto finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori entro il termine
	previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, edizione maggio 2022, secondo

le modalità indicate all'art. 14 del D.M. n. 49/2018.

ART. 10 - COLLAUDO FINALE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori sarà effettuato entro i limiti di tempo e nei modi stabiliti dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

L'Impresa deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ENEA richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'ENEA, inoltre, potrà in qualunque momento designare un professionista per l'esecuzione del collaudo anche in corso d'opera, ai sensi dell'art. 221 del D.P.R. n. 207/2010.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative al collaudo, ad eccezione delle competenze spettanti al professionista incaricato dall'ENEA per l'esecuzione del collaudo anzidetto.

ART. 11 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

L'Impresa, prima dell'inizio delle attività con verbale di consegna lavori, dovrà redigere e consegnare all'ENEA, i documenti previsti dall'art 96, comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, che, allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e

	di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 81/2008 l'ENEA fornirà
	dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è
	destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
	relazione alle attività da svolgere.
	L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n° 81/2008 promuove la
	cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 del citato art. 26,
	elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) ai sensi della
	determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
	servizi e forniture n. 3/2008.
	<u>ART. 12 – PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ</u>
	L'Impresa dovrà comunicare al Direttore dei Lavori i nominativi del proprio
	personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta
	di ogni sua variazione.
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al
	proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni
	previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del
	personale dipendente da ditte.
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli
	automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo quanto previsto dalla
	normativa vigente in materia.
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con
	l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La
	medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi

	imposti dalla normativa vigente.
	L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa sarà a completo e a totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti.
	L'Impresa si obbliga a rispettare quanto previsto all'art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D. Lgs. n° 81/2008.
	Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto.
	<u>ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO</u>
	L'impresa ha dichiarato in sede di offerta di non avvalersi dell'istituto del subappalto.
	<u>ART. 14 - CERTIFICAZIONE AMBIENTE E SICUREZZA ¹</u>
	L'ENEA - Centro Ricerche Trisaia, per garantire il mantenimento della conformità legislativa, assicurare la prevenzione dei rischi e degli impatti connessi con le attività di ricerca e sviluppo svolti nel sito e raggiungere gli obiettivi di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e della sicurezza, ha un sistema di gestione certificato, per l'ambiente, secondo la Norma ISO 14001 e, per la sicurezza, secondo la Norma ISO 45001.
	All'interno del sistema integrato ambiente e sicurezza sono state fissate prassi e procedure, che regolano i comportamenti di tutti coloro che, a

qualunque titolo operano all'interno del Centro Ricerche Trisaia e per suo conto, al fine di controllare che le attività svolte siano eseguite riducendo al minimo eventuali impatti sull'ambiente e nel rispetto degli obblighi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, in situazioni normali, anomale e, ovviamente, di emergenza.

L'Impresa dichiara espressamente che si adeguerà alle regole e procedure suddette nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto.

ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, "*al verificarsi del fatto*", se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n° 187/1991.

ART. 16- ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia. La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 7 (*ove previsto*), senza riconoscimento alcuno per le eventuali prestazioni eseguite e fatta salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

ART. 17 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente contratto è risolto, oltre a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, edizione Maggio 2022, e al successivo art. 18, anche nel caso in cui l'ENEA accerti la non veridicità di quanto dichiarato dall'Impresa nella dichiarazione rilasciata in fase di gara, relativa al rispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti dell'ENEA.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.

Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:

- a) morte del titolare dell'Impresa (*se trattasi di Ditta individuale*);
- b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la

	dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione dei lavori oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza dei lavori effettuati alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali la sospensione dalla SOA, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	

	comportamento dei dipendenti ENEA;	
n)	mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
o)	il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2020.	
	In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	<u>La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).</u>	
	<u>ART. 19 – NORMA DI RINVIO</u>	
	Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento a tutta la normativa vigente in materia, nonché a quanto contenuto nei documenti elencati al precedente art. 2, che l'Impresa dichiara di conoscere, perché già in suo possesso, e di accettare integralmente.	
	<u>ART. 20 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE</u>	
	La clausola compromissoria è esclusa dal presente contratto.	
	Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione	

degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

ART. 21– RAPPRESENTANTI DELL’ENEA E DELL’IMPRESA

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell’ENEA è designato nella persona dell’ing. Giambattista La Battaglia.

L’Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell’Impresa nei confronti dell’ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell’Impresa rientrano tra l’altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti:

Il Responsabile dell’Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità dell’andamento.

Il Responsabile dell’Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase dell’attività contrattuale.

Prima dell’inizio delle attività, l’Impresa comunicherà per iscritto al Responsabile del Procedimento dell’ENEA, il nominativo del proprio Rappresentante.

La verifica e il controllo circa la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali saranno eseguiti per l’ENEA dal Responsabile del Procedimento, il quale opererà in conformità a quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta o indiretta, relativa all’oggetto del presente contratto, nonché alla sua interpretazione e/o esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 23 – ONERI FISCALI

Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo relative al contratto ed agli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi del precedente art. 2, nonché relative agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura prevista dalla legge.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679), l'ENEA informa che:

1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ("ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.

2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:

- adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;
- espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto.

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali.

4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di

natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi

è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un

qualunque rapporto contrattuale.

5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere

comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti

obbligatori per legge.

6) L'Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'art. 7

del D. Lgs. n° 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal

GDPR 2016 (679).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Luogo..... , li.....

L'Impresa

L'ENEA